



AVVISO PER IL SOSTEGNO A PROGETTI DI RAFFORZAMENTO E AMPLIAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE DI RICERCA INSERITE NEL PIANO TRIENNALE DELLE INFRASTRUTTURE DI RICERCA DELLA REGIONE BASILICATA

POR FESR Basilicata 2014/2020 - Asse 1 "Ricerca, Sviluppo Tecnologico e Innovazione"

Azione 1A.1.5.1 "Sostegno alle Infrastrutture della Ricerca considerate critiche/cruciali per i sistemi regionali"



Indice

Riferimenti normativi e programmatici.....	3
Articolo 1 - Premesse e finalità dell'avviso.....	4
Articolo 2 – Potenziali beneficiari e Infrastrutture di Ricerca finanziabili.....	4
Articolo 3 - Risorse finanziarie.....	7
Articolo 4 - Operazioni candidabili e regime d'aiuto.....	7
Articolo 5 – Spese ammissibili.....	8
Articolo 6 – Modalità di presentazione delle candidature.....	10
Articolo 7 - Istruttoria delle domande e ammissione al contributo.....	11
Articolo 8 – Modalità di erogazione del contributo.....	15
Articolo 9 – Modalità di rendicontazione.....	16
Articolo 10 – Obblighi del beneficiario.....	18
Articolo 11 – Variazioni di progetto.....	20
Articolo 12 – Decadenza dall'agevolazione.....	21
Articolo 13 – Revoca del contributo.....	22
Articolo 14 – Cumulo.....	22
Articolo 15 – Responsabile del procedimento.....	23
Articolo 16 – Pubblicità e richiesta di informazioni.....	23
Articolo 17 – Privacy.....	23
Articolo 18 – Rinvio e disposizioni finali.....	24
Allegati.....	24

Riferimenti normativi e programmatici

Il presente avviso pubblico viene adottato con riferimento al seguente quadro normativo e programmatico:

- ✓ Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul Fondo europeo di sviluppo regionale e disposizioni specifiche riguardanti gli investimenti per la crescita e l'occupazione e che abroga il Regolamento (CE) n. 1080/2006 (Regolamento FESR);
- ✓ Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio (Regolamento generale);
- ✓ Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato;
- ✓ D.P.R. 5 febbraio 2018 n. 22 *“Regolamento recante i criteri sull’ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europei (SIE) per il periodo di programmazione 2014/2020”*;
- ✓ Comunicazione della Commissione *“Disciplina degli aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione (2014/C 198/01)”*;
- ✓ Accordo di Partenariato 2014-2020 approvato con decisione della Commissione Europea C(2014)8021 del 29/10/2014, così come modificato con Decisione della Commissione Europea C(2018) 598 del 8/2/2018;
- ✓ Programma Operativo FESR Basilicata 2014-2020, approvato, unitamente agli allegati, con Decisione di esecuzione della Commissione Europea n. C(2015) 5901 del 17 agosto 2015, e modificato con la Decisione di Esecuzione della Commissione Europea C(2018)9114 final del 19.12.2018;
- ✓ Criteri di selezione delle operazioni del PO FESR Basilicata 2014-2020 (vers. 12.0) ;
- ✓ *“Strategia regionale per l’innovazione e la specializzazione intelligente 2014-2020 (S3)”* approvata dalla Commissione Europea con nota Ref. Ares (2016)5401132 del 16/09/2016 - Presa d’atto con D.G.R. n. 1118 del 6/10/2016;
- ✓ D.G.R. n. 297 del 13 aprile 2018 *“PO FESR Basilicata 2014-2020 - Descrizione del Sistema di Gestione e Controllo. Adozione opzioni semplificate di costo ex articoli 67 e 68 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 per i progetti di ricerca e sviluppo”*;
- ✓ D.G.R n 227 del 19 Marzo 2019 di approvazione del Piano delle Infrastrutture di Ricerca della Regione Basilicata (versione 2.0)

✓ D.G.R. n. delmarzo 2019 di approvazione del presente Avviso Pubblico.

Articolo 1 - Finalità dell'avviso

1. Le Infrastrutture di Ricerca assumono un ruolo rilevante nell'attuazione della *“Strategia regionale per l'innovazione e la specializzazione intelligente 2014-2020 (S3)”* in quanto rappresentano un motore di sviluppo in grado di stimolare l'introduzione di nuove tecnologie spesso di interesse trasversale per più settori tematici, di favorire la nascita di spin off ed il trasferimento di nuove soluzioni tecnologiche alle PMI.
2. Con il presente Avviso l'Amministrazione Regionale intende perseguire le finalità previste dall'Obiettivo Specifico 1A.1.5 – *“Potenziamento della capacità di sviluppare l'eccellenza nella R&I”* e dall'Azione 1A.1.5.1 *“Sostegno alle Infrastrutture della Ricerca considerate critiche/cruciali per i sistemi regionali”* del PO FESR Basilicata 2014/2020 in coerenza con l'Accordo di Partenariato 2014-2020.
3. Con D.G.R. n. 1148 del 09/11/2018, la Regione Basilicata ha approvato la *“Manifestazione di interesse finalizzata alla integrazione e adeguamento del Piano triennale delle Infrastrutture di Ricerca della Regione Basilicata”*. Sulla base degli esiti della valutazione delle candidature sono state individuate come prioritarie n. 16 Infrastrutture di Ricerca (di seguito IR) e con con DGR n. 227 del 19 marzo 2019 si è proceduto all'integrazione e all' adeguamento del *“Piano per le Infrastrutture di Ricerca della Regione Basilicata”*. Con il presente Avviso l'Amministrazione Regionale intende sostenere e promuovere un gruppo selezionato di Infrastrutture di Ricerca, tra le n. 16 definite prioritarie, operanti nelle aree individuate dalla Strategia Regionale di Specializzazione Intelligente (S3): *Aerospazio, Automotive, Bioeconomia, Energia, Industria Culturale e Creativa*, sulle quali puntare per contribuire, in modo più efficace, alla produzione di conoscenza scientifica e stimolare i territori a divenire più attrattivi e competitivi a livello internazionale.

Articolo 2 – Potenziali beneficiari e Infrastrutture di Ricerca finanziabili

1. Possono presentare domanda di agevolazione i soggetti titolari delle n. 16 Infrastrutture di Ricerca o, nel caso di IR relative a più Enti, gli Enti Capofila delle IR incluse nel Piano Triennale delle Infrastrutture di Ricerca approvato con DGR n. 227 del 19 marzo 2019 di seguito indicate:
 1. Università degli Studi della Basilicata (Ente Capofila) per l'infrastruttura STAC;
 2. Centro di Geomorfologia Integrata per l'area del Mediterraneo per l'infrastruttura CGIAM;
 3. Gauss S.r.l. per l'infrastruttura OSSERVATORIO CASTELGAUSS;
 4. Istituto nazionale di Astrofisica – Osservatorio Astronomico di Capodimonte (Ente Capofila) per l'infrastruttura OSSERVATORIO ASTRONOMIC DI CASTELGRANDE;
 5. CRF Società Consortile per Azioni per l'infrastruttura CAMPUS DEL MANUFACTURING DI MELFI;
 6. CNR (Ente Capofila) per l'infrastruttura IN-LINK-IT;

7. Fondazione Enrico Mattei per l'infrastruttura FEEM;
 8. Università degli Studi della Basilicata (Ente Capofila) per l'infrastruttura ACRI;
 9. Alsia (Ente Capofila) per l'infrastruttura PHEONLAB 4.0;
 10. ENEA per l'infrastruttura METROFOOD;
 11. Irccs CROB per l'infrastruttura LABORATORI RIC. PRECLINICA;
 12. Università degli Studi della Basilicata (Ente Capofila) per l'infrastruttura OPSIA;
 13. ENEA (Ente Capofila) per l'infrastruttura RETENERGY;
 14. Università degli Studi della Basilicata (Ente Capofila) per l'infrastruttura LAB. COSTRU. RURALI E TERRITORIALI AGROFORESTALE – CORTA;
 15. CNR (Ente Capofila) per l'infrastruttura IRPAC;
 16. Scuola di Scienze Agrarie, Forestali, Alimentari ed Ambientali - Università degli Studi della Basilicata per l'infrastruttura SAFE.
2. I potenziali beneficiari, di cui al precedente comma, devono possedere, alla data di presentazione della candidatura, i seguenti requisiti di ammissibilità:
- a) essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori, alle norme in materia di sicurezza degli ambienti di lavoro e all'applicazione dei contratti collettivi di lavoro;
 - b) non essere stati oggetto nei precedenti tre anni di procedimenti amministrativi di revoca per indebita percezione di risorse pubbliche, per carenza dei requisiti essenziali o per irregolarità della documentazione prodotta per cause imputabili al soggetto richiedente e non sanabili;
 - c) non rientrare tra coloro che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti che sono individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione Europea;
 - d) non rientrare tra coloro che non hanno rimborsato alla Regione Basilicata l'agevolazione a seguito di rinuncia o revoca del contributo. I beneficiari possono accedere alle agevolazioni se, alla data di inoltro della candidatura, hanno ottenuto provvedimenti di concessione di rateizzazione delle somme da restituire a seguito di rinuncia o revoca del contributo e sono in regola con le prescrizioni del piano di rientro;
 - e) non avere usufruito in precedenza di altri finanziamenti pubblici finalizzati alla realizzazione, anche parziale, delle stesse spese previste nel progetto oggetto di candidatura a valere sul presente avviso.
3. Ai sensi dell'articolo 26 del Regolamento (UE) n. 651/2014 le Infrastrutture di Ricerca oggetto del presente avviso devono soddisfare le seguenti condizioni:

- a) se l'infrastruttura di ricerca svolge attività sia economiche che non economiche¹, i finanziamenti, i costi e le entrate di ciascun tipo di attività sono contabilizzati separatamente sulla base di principi contabili applicati con coerenza e obiettivamente giustificabili;
 - b) il prezzo applicato per la gestione o l'uso dell'infrastruttura deve corrispondere a un prezzo di mercato;
 - c) l'accesso all'infrastruttura è aperto a più utenti e concesso in modo trasparente e non discriminatorio. A tal fine i beneficiari devono approvare un apposito regolamento di accesso all'Infrastruttura di Ricerca da inoltrare come parte integrante del progetto di investimento candidato (cfr. *articolo 6, comma 5, lettera b*)).
4. Laddove è prevista la partecipazione del soggetto proponente in compagine con uno o più soggetti co-proponenti, tutti i soggetti partecipanti alla compagine dovranno stipulare un accordo, secondo lo schema di cui all'Allegato E, che disciplini la gestione comune del finanziamento pubblico, i ruoli e le responsabilità di ciascun soggetto partecipante nella realizzazione del progetto.
 5. Resta fermo che la responsabilità finanziaria nei confronti della Regione verte in capo al soggetto proponente. Pertanto, il proponente, anche ove agisca in compagine, sarà responsabile per l'intero importo concesso dalla Regione e sarà chiamato a rispondere dell'attuazione dell'intero progetto; sarà altresì tenuto al rimborso, nei casi di cui all'art. 13 del presente avviso dell'intero ammontare delle risorse erogate dalla Regione.
 6. In particolare l'Accordo di cui al precedente comma 4 dovrà indicare almeno:
 - a) la responsabilità nei confronti della Regione del soggetto proponente, individuato nell'elenco di cui al comma 1, in ordine al coordinamento delle attività progettuali e all'attuazione del progetto;
 - b) la ripartizione delle attività e delle responsabilità tra il proponente ed il/i co-proponente/i relativamente alla realizzazione del progetto;
 - c) la ripartizione finanziaria e la descrizione dei flussi finanziari tra il proponente ed il/i co-proponente/i;
 - d) le eventuali azioni di rivalsa del proponente nei confronti del/i co-proponente/i nel caso di mancato adempimento degli obblighi previsti nel medesimo accordo o dal presente avviso, che comportino la decadenza/revoca del finanziamento in danno del soggetto proponente;
 - e) la responsabilità solidale, nei confronti della Regione, di tutti i co-proponenti per l'intero importo del finanziamento in caso di inadempimento del soggetto capofila in ordine all'obbligo di rimborso del contributo a seguito di decadenza/revoca del finanziamento.
 - f) l'impegno del soggetto proponente e di ciascun co-proponente a gestire l'infrastruttura di ricerca, garantendone la sostenibilità economico-finanziaria indipendentemente dal mercato,

¹ Si veda la Comunicazione della Commissione "Disciplina degli aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione (2014/C 198/01)", in particolare i paragrafi 2.1.1 "Finanziamento pubblico di attività non economiche" e 2.1.2 "Finanziamento pubblico di attività economiche".

- anche dopo la conclusione del progetto, per almeno 5 anni decorrenti dall'erogazione del saldo finale al beneficiario;
- g) l'impegno del soggetto proponente e di ciascun co-proponente ad assicurare la stabilità del progetto entro i limiti di cui all'art. 71 del Regolamento (UE) n. 1303/2013;
 - h) l'impegno del soggetto proponente e di ciascun co-proponente a tenere una contabilità separata relativamente alle attività economiche e non economiche
 - i) le modalità ed i tempi necessari al trasferimento delle risorse erogate dalla Regione dal soggetto proponente al/i co-proponente/i;
7. Nei casi previsti dai commi che precedono, il soggetto proponente dovrà essere autorizzato nell'accordo dal/i soggetto/i co-proponente/i a:
- a. rappresentare la compagine nei rapporti con la Regione;
 - b. presentare e sottoscrivere, in nome e per conto del/i co-proponente/i, la domanda, il progetto preliminare, il progetto definitivo e tutta la documentazione di accompagnamento;
 - c. presentare, in nome e per conto del/i co-proponente/i, le domande di pagamento, acquisire le erogazioni per l'intera compagine e disporre il trasferimento al/i co-proponente/i delle quote di loro spettanza nei tempi e nei termini quantificati dal medesimo accordo;
 - d. presentare, in nome e per conto del/i co-proponente/i, l'eventuale variazione del progetto;
 - e. presentare una relazione tecnica bimestrale sull'andamento delle attività di progetto e una relazione tecnica di fine progetto.
8. L'accordo, di cui al comma 4, deve essere firmato dai legali rappresentanti del soggetto proponente e del/i co-proponente/i, od anche da procuratore munito di procura speciale.
9. La durata temporale dell'accordo di cui al comma 4 che precede è di almeno 5 anni, decorrenti dal pagamento finale al proponente, ai sensi dell'art. 71 del Regolamento 1303/2013.

Articolo 3 - Risorse finanziarie

1. Le risorse complessivamente stanziare sul presente Avviso ammontano a **€ 14.200.000,00** a valere sull'Azione 1A.1.5.1 *"Sostegno alle Infrastrutture della Ricerca considerate critiche/cruciali per i sistemi regionali"* del PO FESR Basilicata 2014-2020.

Articolo 4 - Operazioni candidabili e regime d'aiuto

1. Le operazioni candidabili sul presente Avviso sono finalizzate al rafforzamento, ammodernamento e/o ampliamento delle Infrastrutture di Ricerca indicate al precedente articolo 2.
2. L'operazione oggetto di candidatura deve essere realizzata sul territorio della Regione Basilicata.

3. La Regione Basilicata contribuirà alla realizzazione di massimo n. 5 progetti di investimento, uno per ogni area di specializzazione, con un'intensità di aiuto pari al **50%** delle spese ammissibili, per un contributo massimo di **€ 2.600.000,00 per ciascun progetto** e di massimo € 240.000,00 per eventuali laboratori ancillari già indicati nella manifestazione di interesse. Le agevolazioni previste per la realizzazione del progetto di investimento sono concesse ai sensi dell'articolo 26 *"Aiuti agli investimenti per le infrastrutture di ricerca"* del Regolamento (UE) n. 651/2014.
4. Il costo totale del progetto presentato a valere sul presente avviso non deve essere inferiore ad euro 500.000,00.
5. Il beneficiario si impegna a garantire l'entrata in funzione dell'Infrastruttura rafforzata, ammodernata/ampliata, nonché la copertura delle eventuali spese non coperte dal contributo di cui al presente Avviso.
6. Ciascun progetto di investimento dovrà avere una durata massima pari a **48 mesi**, salvo che per le spese di cui al successivo articolo 5, comma 2, lettera a) che dovranno essere ultimate entro massimo **20 mesi** dalla data di avvio dell'operazione.
7. Ciascun beneficiario potrà candidare sul presente avviso un solo progetto di investimento.
8. Ciascun progetto di investimento candidato dovrà inoltre prevedere il coinvolgimento di almeno n. 4 ricercatori equivalenti a tempo pieno nel gruppo di lavoro che dovranno operare nell'Infrastruttura di Ricerca migliorata.

Articolo 5 – Spese ammissibili

1. Sono considerate ammissibili le spese sostenute da parte dei beneficiari a partire dalla data di inoltro della relativa candidatura di cui al successivo articolo 6.
2. Ai sensi dell'articolo 26 del Regolamento (UE) n. 651/2014 sono ammissibili i costi per gli investimenti materiali e immateriali relativi alla realizzazione delle operazioni di cui al precedente articolo 4 ed in particolare:
 - a) costi di macchinari, strumenti, attrezzature e degli impianti di nuova acquisizione;
 - b) costi dei fabbricati destinati ad ospitare le infrastrutture di ricerca, comprese le spese di recupero, ristrutturazione, riqualificazione e ampliamento degli immobili, nel limite complessivo massimo del 7% del costo totale del progetto di investimento ammesso;
 - c) attivi immateriali quali diritti di brevetto, licenze, know how o altre forme di proprietà intellettuale direttamente connessi a macchinari, strumenti e attrezzature;
 - d) spese per attività di implementazione relative alla definizione delle specifiche, alla progettazione, alla messa a punto e all'avvio dell'infrastruttura, strettamente connesse agli investimenti materiali, anche se svolte dal personale interno del beneficiario fino ad un limite massimo del 30% del costo complessivo dell'investimento ammesso. Per il calcolo dei costi del personale interno si applicano i costi orari standard approvati con D.G.R. n. 297 del 13/04/2018.

3. Ai sensi dell'articolo 69 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 sono ammissibili i seguenti contributi in natura:
- ✓ immobili/fabbricati solo se destinati ad ospitare l'infrastruttura di ricerca oggetto del progetto di investimento, entro il limite del 10% della spesa totale ammissibile e purché il loro valore sia oggetto di valutazione indipendente asseverata da un professionista abilitato e a condizione che l'immobile non abbia fruito, nel corso dei dieci anni precedenti dalla data di inoltro della candidatura di cui al successivo articolo 6, comma 1, di un finanziamento pubblico nazionale o europeo;
 - ✓ costi di ammortamento degli attivi materiali (impianti, attrezzature e macchinari) e immateriali (brevetti, licenze, know-how o altri diritti di proprietà intellettuale) solo relativamente al periodo di utilizzo nell'ambito del progetto di investimento ammesso a finanziamento, a condizione che all'acquisto dei beni ammortizzati non abbiano contribuito sovvenzioni pubbliche.
4. Ai sensi dell'articolo 68, comma 1, lettera b), del Regolamento (UE) n. 1303/2013 sono altresì ammissibili i costi indiretti calcolati sulla base di un tasso forfettario pari al 15% dei costi diretti ammissibili del personale interno di cui al precedente comma 2, lettera d).
5. Tutte le spese si intendono ammissibili al netto di IVA o altre imposte, ad eccezione dei casi in cui l'IVA sia realmente e definitivamente sostenuta dai soggetti beneficiari e non sia in alcun modo recuperabile dagli stessi, tenendo conto della disciplina fiscale cui i soggetti beneficiari sono assoggettati.
6. Non sono considerate in nessun caso ammissibili, le seguenti spese:
- imposte e tasse, ammende, multe e penali;
 - acquisto di scorte, materiali di consumo, ricambi;
 - spese relative all'attività di rappresentanza;
 - mezzi e attrezzature di trasporto;
 - interessi passivi e oneri finanziari;
 - spese per la locazione finanziaria e/o operativa (leasing e/o noleggio);
 - spese per l'acquisizione di beni con le modalità del contratto "chiavi in mano";
 - servizi reali continuativi e non periodici;
 - beni prodotti in economia;
 - svalutazioni;
 - oneri straordinari di gestione;
 - beni usati;
 - beni e/o servizi forniti da imprese e/o persone fisiche collegate, a qualunque titolo, con il richiedente anche ai sensi dell'art. 2359 del codice civile;

- le spese per le quali il beneficiario abbia già fruito di una misura di sostegno finanziario nazionale o comunitaria che dia luogo a un'intensità di aiuto superiore a quella prevista per quella tipologia di spesa dalle regole comunitarie pertinenti;
 - tutte le spese non rientranti tra quelle di cui al presente articolo.
7. In ogni caso tutte le spese per poter essere considerate ammissibili devono:
- essere effettivamente sostenute e quietanzate;
 - derivare da atti giuridicamente vincolanti (contratti, convenzioni, lettere d'incarico, ecc.), da cui risultino chiaramente l'oggetto della prestazione o fornitura, il suo importo, la sua pertinenza e connessione al progetto, i termini di consegna, le modalità di pagamento;
 - essere effettivamente sostenute dal soggetto beneficiario nel periodo di ammissibilità delle spese di cui al comma 1 del presente articolo;
 - essere pertinenti e connesse al progetto approvato e rendicontate secondo le disposizioni di cui al successivo articolo 9 e/o del decreto di concessione del finanziamento.
8. I pagamenti dei titoli di spesa devono essere effettuati esclusivamente mediante bonifico bancario o postale, ri.ba., assegno, vaglia, con addebito su un conto corrente intestato esclusivamente al beneficiario e dedicato alle transazioni del progetto finanziato, anche in via non esclusiva.
9. Per quanto non previsto nel presente articolo, si rinvia al D.P.R. n. 5 febbraio 2018 n. 22 "Regolamento recante i criteri sull'ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europei (SIE) per il periodo di programmazione 2014/2020".

Articolo 6 – Modalità di presentazione delle candidature

1. La candidatura dei progetti di investimento ammissibili a finanziamento ai sensi del precedente articolo 2 è prevista esclusivamente tramite invio a mezzo PEC all'indirizzo **ufficio.innovazione.tecnologica@cert.regione.basilicata.it**, entro le ore 12.00 del giorno **12/08/2019**.
2. I proponenti devono possedere obbligatoriamente un indirizzo di posta elettronica certificata e un certificato di firma digitale.
3. La domanda per la candidatura del progetto di investimento dovrà essere redatta secondo lo schema di cui all'**Allegato A** e dovrà essere firmata digitalmente dal legale rappresentante del beneficiario. Alla domanda dovrà essere allegato:
 - a) un progetto di investimento preliminare, firmato digitalmente dal legale rappresentante del beneficiario, da redigere secondo lo schema di cui all'**Allegato B**;
 - b) copia del documento d'identità del sottoscrittore.

- c) in presenza di co-proponente/i, per ciascuna proposta progettuale, copia dell'“accordo contenente le indicazioni di cui all'art. 2 del presente avviso, firmata digitalmente dal legale rappresentante del proponente e del/i co-proponente/i.
4. Dopo la valutazione dei progetti preliminari, sulla base dei criteri e delle modalità di cui al successivo articolo 7, i beneficiari saranno invitati con comunicazione del Responsabile del Procedimento a presentare il progetto di investimento definitivo da redigere secondo lo schema di cui all'**Allegato C**.
5. Il progetto di investimento definitivo, di cui al precedente comma 4, dovrà essere inviato a mezzo PEC all'indirizzo **ufficio.innovazione.tecnologica@cert.regione.basilicata.it** entro i termini indicati nella comunicazione di cui al precedente comma 4². Allo stesso dovranno essere allegati i seguenti documenti:
- a) Piano di gestione quinquennale della Infrastruttura di Ricerca secondo lo schema di cui **Allegato D**;
- b) Regolamento di accesso all'infrastruttura di ricerca da parte delle imprese e degli altri organismi di ricerca pubblici e privati comprensivo di: i) schema di contratto/convenzione tra l'infrastruttura di ricerca e le imprese o organismi di ricerca; ii) schema di domanda di accesso da parte dell'imprese per prestazioni tecnico scientifiche; iii) schema di domanda di accesso da parte degli altri organismi di ricerca³.
6. Non saranno ricevibili le domande presentate con modalità e tempistiche diverse da quelle sopra descritte, e/o redatte utilizzando una modulistica diversa da quella appositamente predisposta e/o incomplete della documentazione richiesta.
7. Tutte le comunicazioni relative al presente avviso saranno inviate mediante posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo PEC che dovrà essere obbligatoriamente indicato nella domanda.

Articolo 7 - Istruttoria delle domande e ammissione al contributo

1. La valutazione dei progetti di investimento candidati sarà effettuata da una apposita struttura di valutazione nominata dal Dirigente Generale del Dipartimento Politiche di Sviluppo, Lavoro, Formazione e Ricerca che potrà essere composta da personale interno all'Amministrazione Regionale, in possesso delle necessarie competenze, ed eventualmente da esperti della società *in house* Sviluppo Basilicata S.p.A. e/o da esperti esterni con pluriennale esperienza sulle tematiche oggetto di valutazione.
2. Sarà redatta una graduatoria per ciascuna area indicata nella domanda di contributo. Le IR di cui all'art.2, operanti su più aree dovranno indicare l'area prevalente nella quale si collocano.

² Fermo restando il termine che sarà indicato nella comunicazione, lo stesso non potrà in ogni caso essere superiore a 30 giorni.

³ Le imprese che hanno finanziato almeno il 10% dei costi di investimento dell'infrastruttura possono godere di un accesso preferenziale a condizioni più favorevoli. Al fine di evitare una sovracompensazione, è necessario che tale accesso sia proporzionale al contributo dell'impresa ai costi di investimento e che tali condizioni siano rese pubbliche.

3. La valutazione delle proposte avverrà attraverso una procedura articolata in due fasi:

a) prima fase in cui i beneficiari indicati all'articolo 2 devono presentare un progetto preliminare, secondo le modalità già descritte al precedente articolo 6 e che sarà valutato sulla base dei criteri di cui al successivo comma 4 del presente articolo. La struttura di valutazione, verificata la ricevibilità e l'ammissibilità delle proposte può, a chiusura di questa fase, formulare raccomandazioni e indicazioni per massimizzare i risultati conseguibili dal progetto rispetto agli obiettivi e le finalità del presente Avviso Pubblico. Superata positivamente la prima fase, il Responsabile del Procedimento invita i beneficiari a presentare il progetto definitivo, che dovrà recepire anche le raccomandazioni e indicazioni definite in questa fase, secondo le modalità di cui al precedente articolo 6 commi 4 e 5;

b) seconda fase relativa alla presentazione e valutazione del progetto definitivo. Il progetto di investimento definitivo dovrà essere firmato digitalmente dal legale rappresentante del beneficiario e redatto secondo lo schema di cui all'**Allegato C**.

Nella fase di predisposizione del progetto definitivo, il soggetto proponente può interagire o porre quesiti all'ufficio competente al fine di una corretta redazione della proposta con riguardo, a titolo indicativo e non esaustivo, all'applicazione delle diverse normative implicate quali eleggibilità dei costi, rispetto dei vincoli in materia di aiuti di Stato.

Il progetto definitivo sarà soggetto a valutazione da parte della struttura di cui al precedente comma 1 sulla base dei criteri indicati al successivo comma 5 del presente articolo. La seconda fase di valutazione si conclude con l'approvazione della Determinazione Dirigenziale del Dirigente dell'Ufficio responsabile di cui al successivo articolo 15, che sulla base degli esiti della valutazione, determina la definitiva ammissione o non ammissione a finanziamento del progetto di investimento.

4. I **progetti preliminari** saranno valutati sulla base dei criteri di ricevibilità formale e di ammissibilità di cui al documento "*Criteri di selezione delle operazioni del PO FESR Basilicata 2014/2020 (vers. 11.0)*" e di seguito riportati:

✓ **Ricevibilità formale:**

- eleggibilità del beneficiario ai sensi del precedente articolo 2;
- correttezza dell'iter amministrativo di presentazione della domanda di finanziamento;
- completezza e regolarità della domanda prodotta in fase di candidatura;
- tipologia e localizzazione dell'operazione coerenti con il PO FESR Basilicata 2014-2020 e con le prescrizioni del presente avviso.

✓ **Ammissibilità**

Criteri di ammissibilità sostanziale:

- coerenza con la strategia del PO FESR Basilicata 2014-2020, con l'Asse 1 "Ricerca, sviluppo tecnologico e innovazione", la Priorità di Investimento 1A, l'Obiettivo Specifico 1A.1.5 e l'Azione 1A.1.5.1;
- capacità di concorrere al raggiungimento dei risultati attesi dell'Azione 1A.1.5.1;
- coerenza con le categorie di operazione indicate nel PO FESR Basilicata 2014-2020;
- cronoprogramma di realizzazione delle attività compatibile con i termini fissati dal presente avviso.

Criteri di ammissibilità specifici per l'Azione 1A.1.5.1:

- Coerenza con i settori individuati nella S3 regionale;
- Coerenza con la Strategia/Piano Regionale delle infrastrutture.

La prima fase di valutazione si intenderà superata se il progetto preliminare rispetterà tutti i requisiti di ricevibilità formale e ammissibilità.

5. I **progetti definitivi** saranno valutati sulla base dei criteri di ricevibilità formale e dei criteri di valutazione e selezione di seguito descritti:

✓ **Ricevibilità formale:**

- correttezza dell'iter amministrativo di presentazione del progetto definitivo e dei relativi allegati;

✓ **Valutazione/selezione:**

Tutti i criteri di valutazione/selezione di seguito riportati sono riferiti a esperienze/competenze/attività dell'Infrastruttura di Ricerca oggetto di candidatura a valere sul presente Avviso e non del beneficiario del progetto candidato.

Criterio	Parametro	Punteggio
a) Capacità di rispondere alla domanda di ricerca delle imprese regionali	<i>a1) Esperienza documentata nell'attuazione di progetti di ricerca finalizzati al trasferimento tecnologico a favore del sistema delle imprese degli ultimi 10 anni antecedenti la data di presentazione della domanda</i>	Max 10
	<i>a2) Impatto sulla capacità scientifica della IR. Capacità di impatto tecnologico e socio economico sul territorio e di interazione con il sistema delle imprese</i>	Max 10

Critero	Parametro	Punteggio
b) Capacità di partecipare a reti di ricerca di interesse nazionale e/o internazionale	<i>b1) Esperienze e competenze internazionali. Documentata partecipazione ai programmi quadro europei per la ricerca e l'innovazione negli ultimi 5 anni antecedenti la data di presentazione della domanda</i>	Max 10
	<i>b2) Aumento della proiezione internazionale dell'infrastruttura e della sua capacità di integrazione in ambito europeo a seguito dell'investimento</i>	Max 10
c) Valutazione del piano di gestione dell'infrastruttura dal quale si evinca la sostenibilità della stessa, anche sotto l'aspetto finanziario e grado di apertura al sistema delle imprese	<i>c1) Capacità economico finanziaria del beneficiario, con riferimento alla sua capacità di cofinanziare l'investimento. A tal fine saranno presi a riferimento anche i ricavi previsti dagli accordi di medio termine con i futuri utilizzatori dell'infrastruttura</i>	Max 10
	<i>c2) Livello di dettaglio del piano di gestione con particolare riferimento al programma di attività, ai risultati attesi, all'organizzazione della gestione</i>	Max 10
d) Integrazione con le azioni dell'obiettivo specifico 1B.1.1 e/o con il FSE	<i>d1) Attuazione di almeno una misura cofinanziata dal FSE a valere sul PON o POR e/o dall'obiettivo 1B.1.1 alla data di presentazione della domanda (da documentare con i provvedimenti di concessione, accordi, convenzioni, altro)</i>	In assenza di misura il punteggio sarà pari a 0 con un numero di misure ≥ 1 il punteggio sarà 5
Punteggio massimo attribuibile		Max 65 punti

La seconda fase di valutazione si intenderà superata se il progetto definitivo rispetterà tutti i requisiti di ricevibilità formale e se otterrà, nella fase di valutazione un punteggio complessivo pari ad almeno **35/65 e punteggi parziali minimi per i criteri c1) e c2) pari ad almeno 6.**

Al fine di rendere omogenee e trasparenti le operazioni di valutazione per ciascun punteggio assegnato ai criteri a) b) e c) sono applicati i seguenti giudizi:

Punteggio	Giudizio
0	Non valutabile
Da 1 a 2	Inadeguato
Da 3 a 5	Insufficiente
Da 6 a 7	Sufficiente

Punteggio	Giudizio
Da 8 a 9	Buono
10	Ottimo

- Nel corso dell'esame istruttorio le spese ammissibili indicate nel piano finanziario potranno essere rideterminate, sulla base delle verifiche volte ad accertare la completezza, la congruità e la funzionalità delle stesse rispetto alle reali esigenze. Tali verifiche potranno comportare l'eventuale decurtazione delle voci di spesa dichiarate ammissibili dai beneficiari.
- A seguito dell'approvazione degli esiti della valutazione della seconda fase, verrà emanato il provvedimento di concessione delle agevolazioni. Il provvedimento di concessione sarà notificato al beneficiario a mezzo PEC e lo stesso dovrà provvedere alla sua restituzione, firmato per accettazione a mezzo firma digitale, entro 10 giorni dalla data di notifica. La mancata restituzione del provvedimento firmato digitalmente per accettazione, entro i termini indicati, sarà considerata rinuncia all'agevolazione concessa.

Articolo 8 – Modalità di erogazione del contributo

- Il contributo per le spese di cui al precedente articolo 5 sarà erogato su richiesta del beneficiario, previa acquisizione della certificazione di regolarità contributiva (DURC), e, ove previsto, acquisizione della certificazione antimafia, nonché ogni eventuale altra verifica prevista dalla normativa di riferimento, sulla base di stati di avanzamento del progetto di investimento ammesso ad agevolazione.
- La prima erogazione del contributo può, a richiesta del beneficiario, essere disposta a titolo di anticipazione, per un importo pari al 40% del contributo totale spettante, previa presentazione di idonea fidejussione bancaria o polizza assicurativa irrevocabile, incondizionata ed escutibile a prima richiesta a favore della Regione Basilicata, rilasciata da banche o istituti di credito iscritte all'Albo delle banche presso la Banca d'Italia, società di assicurazione iscritte all'elenco delle imprese autorizzate all'esercizio del ramo cauzioni presso l'ISVASS, società finanziarie iscritte all'elenco speciale, ex art. 106 del D.Lgs. n. 385/1993 e ss.mm.ii. presso la Banca d'Italia⁴.

⁴ La durata della fideiussione bancaria o polizza assicurativa deve essere di almeno 12 mesi dalla data di sottoscrizione della stessa, tacitamente rinnovabile di anno in anno fino a quando la Regione Basilicata o suo delegato non ne abbia disposto lo svincolo finale a seguito del completamento dell'operazione. Tale fideiussione o polizza assicurativa potrà essere svincolata a stati di avanzamento del progetto in misura massima dell'80% dell'importo garantito, a seguito di autorizzazione della Regione Basilicata, la restante quota del 20% potrà essere svincolata solo a completamento dell'operazione. La polizza dovrà prevedere apposita clausola in forza della quale il rinnovo tacito prescinde dal mancato pagamento del premio da parte dell'assicurato.

3. Per ciascuno stato di avanzamento la richiesta di erogazione del contributo deve essere caricata sulla piattaforma informatica “SIFESR^{14.20}”, seguendo le indicazioni che saranno fornite con il provvedimento di concessione dell’agevolazione.
4. Le richieste di erogazione del contributo, successive alla prima concessa a titolo di anticipazione, potranno essere inoltrate al termine di ciascuna annualità del progetto di investimento oggetto dell’agevolazione, per un importo complessivo non superiore all’80% del contributo totale spettante, e dovranno essere corredate dalla documentazione indicata al successivo articolo 9 e/o nel provvedimento di concessione.
5. La richiesta di erogazione del saldo, per un importo non inferiore al 20% del contributo totale spettante, potrà essere inoltrata dopo la data di ultimazione del progetto di investimento e dovrà, inoltre, essere corredata dalla documentazione indicata al successivo articolo 9 e/o nel provvedimento di concessione.
6. A seguito delle richieste di erogazione del contributo, di cui al precedente comma 4, saranno effettuati specifici controlli sulla documentazione trasmessa e sulle spese oggetto della rendicontazione e potrà essere effettuata anche una verifica in loco sulle opere eseguite e/o sui brevetti e licenze e sui macchinari, impianti ed attrezzature oggetto di rendicontazione.
7. L’erogazione del saldo sarà effettuata solo dopo aver eseguito i controlli finali e sarà obbligatoriamente preceduta da apposito sopralluogo.
8. I controlli saranno effettuati dall’ufficio regionale responsabile per l’attuazione del presente avviso e/o da una commissione di accertamento di spesa nominata dal Dirigente Generale del Dipartimento Politiche di Sviluppo, Lavoro, Formazione e Ricerca e/o da altro soggetto delegato.
9. Sulla base dei risultati delle verifiche di cui ai precedenti commi 6 e 7, l’ufficio competente/il soggetto delegato procederà all’erogazione del contributo spettante o all’eventuale recupero totale o parziale del contributo già erogato, maggiorato dei relativi interessi semplici, calcolati al tasso di riferimento (TUR) vigente alla data di emissione del provvedimento di recupero.
10. I pagamenti possono essere regolati esclusivamente attraverso le modalità definite al precedente articolo 5, comma 8; in particolare, sono esclusi gli importi regolati:
 - per contanti;
 - mediante cambiali scadenti oltre il termine ultimo per la conclusione del progetto di investimento;
 - attraverso cessione di beni;
 - attraverso compensazione di qualsiasi genere tra il beneficiario ed il fornitore, ai sensi della normativa antiriciclaggio e delle vigenti normative in materia.

Articolo 9 – Modalità di rendicontazione

1. La richiesta di erogazione del contributo deve essere corredata dai seguenti documenti:

Avviso IR prioritarie PNIR

- a) in caso di richiesta di anticipazione: fideiussione bancaria o polizza assicurativa;
- b) per gli stati di avanzamento e per il saldo finale:
- fatture debitamente quietanzate e altri documenti aventi eguale valore probatorio relative a tutte le spese sostenute, complete della dicitura di cui all'articolo 10, comma 1, lettera j);
 - copia conforme dei documenti giustificativi dei pagamenti (mandati e bonifici);
 - nel caso di split payment copia modello F24 relativo al pagamento;
 - lettere liberatorie dei fornitori in originale;
 - copia dell'atto di aggiudicazione definitiva dei contratti;
 - copia del certificato di verifica di conformità, di collaudo o di regolare esecuzione ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016;
 - per l'acquisto di immobili:
 - perizia giurata di parte redatta da un valutatore qualificato secondo le disposizioni europee e nazionali vigenti, nonché dei codici di condotta, indipendente o debitamente autorizzato che attesti il valore di mercato del bene, e la conformità dell'immobile alle disposizioni urbanistiche ed edilizie vigenti, nonché alle disposizioni dettate a tutela del paesaggio e degli altri vincoli gravanti sull'area interessata oppure che espliciti i punti non conformi quando l'operatore prevede la loro regolarizzazione da parte del beneficiario;
 - copia dell'atto di acquisto dell'edificio;
 - per i contributi in natura degli immobili/fabbricati:
 - perizia giurata di parte redatta da un valutatore qualificato e indipendente o debitamente autorizzato che attesti il valore di mercato del bene;
 - copia dell'atto con cui il beneficiario conferisce l'immobile all'operazione;
 - relazione finale sulla realizzazione del progetto, firmata dal beneficiario, nella richiesta di saldo;
 - per le spese di implementazione:
 - per le spese di implementazione sostenute da personale interno:
 - lettere di incarico o ordine di servizio con l'indicazione dell'attività da svolgere e del periodo in cui la stessa deve essere svolta, dell'impegno massimo previsto sul progetto (espresso preferibilmente in ore-giorni/uomo);
 - copia dei curricula delle persone che partecipano al progetto firmati dagli stessi;
 - copia di tutti i time sheet a cadenza mensile firmati dal dipendente e dal responsabile del progetto;

- copia del mandato di pagamento (copia modello F24 nel caso di ritenuta d'acconto).
 - copia dei cedolini;
 - copia del mandato di pagamento (copia modello F24 nel caso di ritenuta d'acconto).
 - per le spese di implementazione acquisite dall'esterno:
 - copia degli atti relativi alla selezione dei ricercatori;
 - copia del contratto;
 - curriculum vitae firmato dal ricercatore;
 - relazione e/o altra documentazione che dimostri le attività espletate ed i risultati ottenuti;
 - copia dei cedolini;
 - copia del mandato di pagamento (copia modello F24 nel caso di ritenuta d'acconto).
2. La documentazione giustificativa delle spese sostenute deve essere accompagnata da una dichiarazione, firmata digitalmente dal legale rappresentante e resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, attestante la conformità di tutti i documenti allegati agli originali.

Articolo 10 – Obblighi del beneficiario

1. I soggetti beneficiari delle agevolazioni sono tenuti a:
- a) restituire il provvedimento di concessione dell'agevolazione, firmato per accettazione a mezzo firma digitale, entro 10 giorni dalla data di notifica del provvedimento stesso;
 - b) comunicare all'Ufficio responsabile di cui al successivo articolo 15, unitamente alla accettazione del provvedimento di concessione di cui al precedente punto a), il numero di conto corrente dedicato all'operazione, anche in via non esclusiva, intestato esclusivamente al beneficiario, con l'indicazione dei soggetti (persone fisiche) delegati ad operare su detto conto corrente;
 - c) avviare il progetto di investimento entro il termine di 6 mesi dalla data di notifica del provvedimento di concessione nella casella PEC del beneficiario e darne tempestiva comunicazione all'Ufficio competente; per avvio del progetto d'investimento si intende la data di inizio dei lavori o delle attività relative all'investimento ovvero la data del primo impegno giuridicamente vincolante ad ordinare attrezzature o di qualsiasi altro impegno che renda irreversibile l'investimento, a seconda di quale condizione si verifichi prima;

- d) ultimare il progetto di investimento entro il termine previsto nel cronoprogramma di attuazione⁵ e comunicarlo, a mezzo PEC, all'Ufficio responsabile entro i successivi 30 giorni. Per data di ultimazione delle attività si intende la data del pagamento da parte del beneficiario (vale a dire la data di addebito delle somme sul c/c del beneficiario) dell'ultimo titolo di spesa (fattura o altro documento fiscalmente valido) ammissibile;
- e) inoltrare la richiesta di erogazione del saldo del contributo e la rendicontazione finale delle spese al massimo entro 90 giorni dalla data di ultimazione del progetto di investimento di cui alla precedente lettera d);
- f) completare l'operazione ammessa a finanziamento a valere sul presente Avviso entro 180 giorni dalla data di ultimazione del progetto di investimento. Il completamento dell'operazione si configura quando la stessa è stata materialmente completata o pienamente realizzata, persegue gli obiettivi per i quali è stata finanziata, tutti i pagamenti previsti sono stati effettuati dai beneficiari e il contributo pubblico corrispondente è stato corrisposto dalla Regione ai beneficiari;
- g) fornire, durante la realizzazione del progetto, su richiesta della Regione Basilicata, i dati sull'avanzamento delle attività e i dati necessari per il monitoraggio fisico, finanziario e procedurale dell'operazione ammessa a finanziamento;
- h) conservare a disposizione della Regione Basilicata la documentazione amministrativa, tecnica e contabile relativa all'operazione finanziata e, in particolare, i documenti giustificativi delle spese, per almeno 10 anni dalla data del provvedimento di concessione del contributo e consentire, entro tale data, eventuali controlli e ispezioni da parte della Regione Basilicata, del Ministero dell'Economia e delle Finanze, della Commissione e della Corte dei Conti europea o di altri Organismi autorizzati. I soggetti beneficiari sono tenuti a conservare la documentazione sotto forma di originale o di copie autenticate o su supporti per i dati comunemente accettati, compresi le versioni elettroniche di documenti originali o i documenti esistenti esclusivamente nella versione elettronica, nel rispetto della normativa nazionale in materia;
- i) comunicare alla Regione Basilicata le variazioni eventualmente intervenute durante lo svolgimento del progetto riguardanti il possesso dei requisiti di cui all'articolo 2 nonché ogni eventuale motivazione che possa compromettere o ritardare l'attuazione del progetto di investimento;
- j) riportare su tutti i documenti di spesa un apposito timbro o dicitura che attesti il cofinanziamento della relativa spesa a valere sul PO FESR Basilicata 2014-2020: *"Spesa cofinanziata dal PO FESR Basilicata 2014-2020 – Avviso per il Sostegno a Infrastrutture di Ricerca Regionali approvato con DGR----/----- (CUP -----)";*
- k) rispettare gli obblighi di informazione previsti dalla normativa comunitaria (Regolamento (UE) n. 1303/2013 e Regolamento di esecuzione (UE) n. 821/2014), dalla Strategia di Comunicazione e dalla linea grafica del PO FESR Basilicata 2014/2020.

⁵ Fermo restando le tempistiche massime indicate all'articolo 4, comma 5, del presente Avviso.

2. Il beneficiario è tenuto a realizzare il progetto di investimento coerentemente con il progetto approvato e nel rispetto del cronoprogramma delle spese e delle attività approvato.
3. Nella realizzazione delle attività di progetto, il beneficiario è tenuto al rispetto della vigente normativa in materia di ammissibilità della spesa, appalti pubblici, tracciabilità dei flussi finanziari, conferimento incarichi, obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni, sviluppo sostenibile, pari opportunità e non discriminazione.
4. Ai sensi dell'articolo 71 del Regolamento (UE) n. 1303/2013, il beneficiario, per almeno 5 anni dall'erogazione del saldo finale da parte della Regione Basilicata, è tenuto a rispettare gli obblighi in materia di stabilità delle operazioni, in particolare, a:
 - a) mantenere la sede dell'infrastruttura di ricerca oggetto del progetto di investimento sul territorio regionale e garantirne la piena operatività;
 - b) non alienare, cedere o distrarre dall'uso previsto i beni acquistati e/o realizzati con l'operazione agevolata.
5. Ai sensi dell'articolo 125, paragrafo 4, lettera b) del Regolamento (UE) n. 1303/2013, il soggetto beneficiario deve dotarsi di un sistema di contabilità separata o di una adeguata codificazione contabile atta a tenere separate tutte le transazioni relative all'operazione finanziata. Laddove l'infrastruttura di ricerca oggetto del progetto di investimento svolga sia attività economiche sia non economiche, i due tipi di attività, i loro costi, finanziamenti e ricavi dovranno essere chiaramente separati mediante sistemi di contabilità separata. Laddove le infrastrutture di ricerca potenziate siano distribuite, tale separazione deve essere a livello di sito e a livello aggregato.

Articolo 11 – Variazioni di progetto

1. Fermo restando che il costo totale del progetto di investimento e il contributo totale spettante non possono essere aumentati rispetto a quelli approvati nel provvedimento di concessione dell'agevolazione, sono ammesse variazioni in compensazione al budget di progetto entro il 20% dell'importo della voce stessa, purché tale variazione sia motivata nella relazione che accompagna la richiesta di erogazione del contributo/saldo. È ammessa una sola variazione durante il periodo di realizzazione del progetto.
2. Modifiche al budget di progetto che comportano una variazione di una delle voci del budget superiore al 20% devono essere preventivamente comunicate e autorizzate dal Responsabile del Procedimento, la comunicazione deve essere formalizzata a mezzo PEC all'indirizzo **ufficio.innovazione.tecnologica@cert.regione.basilicata.it** e deve essere adeguatamente motivata dal beneficiario. È ammessa una sola modifica al budget di progetto.
3. Tutte le variazioni al budget di progetto, di cui ai precedenti commi 1 e 2, devono comunque rispettare i vincoli percentuali indicati al precedente articolo 5 "*Spese ammissibili*" e non possono comportare l'introduzione di linee di budget non previste nel progetto originariamente approvato.

4. Non sono ammesse proroghe rispetto al termine di cui all'articolo 10, comma 1, lettera c), fatte salve le cause di forza maggiore che devono essere comunicate a mezzo PEC al responsabile del procedimento prima della scadenza dei 6 mesi ed essere adeguatamente motivate.
5. Rispetto al termine di ultimazione del progetto di investimento, è ammessa la possibilità di una sola proroga nell'arco di realizzazione del progetto di investimento, per una durata massima di 6 mesi purché comunque compatibile con il periodo di ammissibilità della spesa del PO FESR Basilicata 2014/2020, a condizione che:
 - il beneficiario abbia già rendicontato alla Regione Basilicata, secondo le modalità di cui al precedente articolo 9, stati di avanzamento del progetto almeno pari al 70% del totale del progetto di investimento;
 - la richiesta venga formalizzata a mezzo PEC all'indirizzo **ufficio.innovazione.tecnologica@cert.regione.basilicata.it** almeno 60 giorni prima del termine previsto per l'ultimazione del progetto di investimento e sia adeguatamente motivata.
6. Rispetto al termine di ultimazione delle spese di cui all'articolo 5, comma 2, lettera a), è ammessa la possibilità di una sola proroga, per una durata massima di 6 mesi, a condizione che:
 - il beneficiario abbia già sostenuto costi pari al 70% del totale previsto per detta linea di budget;
 - la richiesta venga formalizzata a mezzo PEC all'indirizzo **ufficio.innovazione.tecnologica@cert.regione.basilicata.it** almeno 30 giorni prima del termine ultimo previsto e sia adeguatamente motivata.

Articolo 12 – Decadenza dall'agevolazione

1. L'Ufficio competente procederà, nel rispetto della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii., all'adozione di provvedimenti di decadenza dalle agevolazioni nei seguenti casi nonché nelle ipotesi previste dal provvedimento di concessione delle agevolazioni:
 - a. il beneficiario non abbia restituito il provvedimento di concessione entro il termine e secondo le modalità di cui al precedente articolo 10, comma 1, lettera a);
 - b. il progetto di investimento sia stato avviato prima dell'inoltro della relativa candidatura;
 - c. il progetto di investimento non venga avviato entro il termine e secondo le modalità di cui al precedente articolo 10, comma 1, lettera c) fatto salvo il caso di cui al precedente articolo 11, comma 4;
 - d. a seguito dei controlli effettuati ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii. venga accertata la non veridicità di quanto dichiarato in qualsiasi momento del procedimento amministrativo di cui trattasi;
 - e. a seguito della notifica del provvedimento di concessione, il beneficiario non abbia regolarizzato la propria posizione contributiva entro 30 giorni dalla data di notifica del suddetto provvedimento.

Articolo 13 – Revoca del contributo

1. L'ufficio regionale competente procederà, nel rispetto della Legge n. 241/1990 e s.mm.ii., all'adozione del provvedimento di revoca totale delle agevolazioni nei casi di seguito indicati:
 - a. il progetto di investimento non venga ultimato entro i termini previsti nel rispettivo cronoprogramma di attuazione, fatto salvo il caso di cui al precedente articolo 11, commi 5 e 6;
 - b. mancato rispetto da parte del beneficiario degli obblighi di cui al precedente articolo 10 e/o indicati nel provvedimento di concessione dell'agevolazione;
 - c. mancato rispetto del vincolo di stabilità dell'operazione di cui all'articolo 10, comma 4;
 - d. variazioni al progetto di investimento non autorizzate dall'Amministrazione Regionale e/o mancato raggiungimento degli obiettivi previsti;
 - e. a seguito dei controlli effettuati ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii. venga accertata la non veridicità di quanto dichiarato in qualsiasi momento del procedimento amministrativo di cui trattasi.
2. L'ufficio regionale competente procederà, nel rispetto della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii., all'adozione di provvedimenti di revoca parziale delle agevolazioni qualora, al termine delle attività di progetto, le spese sostenute e rendicontate e/o le spese ammissibili siano inferiori al 60% del contributo concesso; nel caso in cui le spese siano state sostenute parzialmente e comunque in misura uguale o superiore al 60% il contributo potrà essere proporzionalmente rideterminato purché venga mantenuta la rispondenza delle attività realizzate alle finalità del presente avviso e sia accertata l'operatività dell'operazione.
3. Il provvedimento di concessione delle agevolazioni potrà contemplare altre ipotesi di revoca totale o parziale dell'agevolazione.
4. In tutti i casi di revoca totale o parziale dalle agevolazioni concesse ed erogate, il beneficiario dovrà restituire l'importo dell'agevolazione già erogata maggiorata degli interessi decorrenti dalla data di erogazione del contributo e calcolati in base al TUS/TUR se il finanziamento è garantito da polizza fidejussoria oppure in base al tasso legale in tutti gli altri casi.

Articolo 14 – Cumulo

1. Per verificare il rispetto delle soglie di notifica di cui all'articolo 4 del Regolamento (UE) n. 651/2014 e delle intensità massime di aiuto di cui all'articolo 26 dello stesso Regolamento, si tiene conto dell'importo totale degli aiuti di Stato a favore dell'Infrastruttura di Ricerca.
2. Gli aiuti concessi con il presente Avviso possono essere cumulati con altri Aiuti di Stato:
 - a) purché le misure riguardino diversi costi ammissibili individuabili;

- b) in relazione agli stessi costi ammissibili, in tutto o in parte coincidenti, unicamente se tale cumulo non porta al superamento dell'intensità di aiuto o dell'importo di aiuto più elevati applicabili all'aiuto in questione in base al Regolamento (UE) n. 651/2014.
3. Gli aiuti concessi con il presente Avviso non possono essere cumulati con aiuti *"de minimis"* relativamente agli stessi costi ammissibili se tale cumulo porta a un'intensità di aiuto superiore ai livelli stabiliti dal Regolamento (UE) n. 651/2014.
 4. I finanziamenti dell'Unione gestiti a livello centralizzato dalle istituzioni, dalle agenzie, dalle imprese comuni o da altri organismi dell'Unione che non sono direttamente o indirettamente controllati dagli Stati membri siano combinati con aiuti di Stato, solo questi ultimi sono da considerare per la verifica del rispetto delle soglie di notifica e delle intensità massime di aiuto o degli importi massimi di aiuto, a condizione il tasso di finanziamento più favorevole stabilito nella normativa applicabile del diritto dell'Unione.

Articolo 15 – Responsabile del procedimento

1. La struttura regionale responsabile per l'attuazione del presente Avviso è l'Ufficio Internazionalizzazione, Ricerca Scientifica ed Innovazione Tecnologica del Dipartimento Politiche di Sviluppo, Lavoro, Formazione e Ricerca.
2. Il Responsabile del Procedimento per l'Amministrazione Regionale è il Dirigente pro-tempore dell'Ufficio Internazionalizzazione, Ricerca Scientifica ed Innovazione Tecnologica.

Articolo 16 – Pubblicità e richiesta di informazioni

1. Il presente avviso e tutti gli allegati sono pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata consultabile al link <http://burweb.regione.basilicata.it/bur/ricercaBollettini.zul>, sul sito istituzionale della Regione Basilicata www.regione.basilicata.it - Sezione "Avvisi e Bandi" e sul sito web del PO FESR Basilicata 2014-2020 <http://europa.basilicata.it/fesr/>
2. Ogni eventuale richiesta di informazioni sui contenuti del presente avviso potrà essere inviata all'indirizzo di posta certificata: ufficio.innovazione.tecnologica@cert.regione.basilicata.it

Articolo 17 – Privacy

1. I dati forniti dai beneficiari alla Regione Basilicata saranno oggetto di trattamento informatico e cartaceo unicamente per le finalità del presente avviso. Le operazioni di trattamento saranno attuate in modo da garantire la sicurezza logica, fisica e la riservatezza dei dati forniti.
2. Il trattamento dei dati in questione è presupposto indispensabile per la partecipazione al presente avviso e per tutte le conseguenti attività. I dati saranno trattati dalla Regione Basilicata per il perseguimento delle sopraindicate finalità secondo liceità, correttezza e trasparenza, nel rispetto del

Regolamento (UE) n. 679/2016 “Regolamento generale sulla protezione dei dati”, anche con l’ausilio di mezzi elettronici e comunque automatizzati. Qualora la Regione debba avvalersi di altri soggetti per l’espletamento delle operazioni relative al trattamento dei dati, l’attività di tali soggetti sarà in ogni caso conforme alle disposizioni Regolamento (UE) n. 679/2016. Per le predette finalità, per monitorare e verificare il raggiungimento degli obiettivi previsti dal PO FESR 2014-2020 e per la realizzazione di analisi e ricerche a fini statistici da parte dell’Amministrazione Regionale, del Governo Nazionale o da enti da questi individuati, la Regione Basilicata si riserva di comunicare e trasferire i dati dei beneficiari a tali soggetti che li gestiranno unicamente per le finalità indicate e autorizzate.

3. Titolare del trattamento dei dati è la Regione Basilicata.
4. Responsabile del trattamento dei dati è il Dirigente dell’Ufficio Internazionalizzazione, Ricerca Scientifica ed Innovazione Tecnologica o suo delegato.
5. Responsabile della protezione dei dati - RPD è il Dott. Nicola Petrizzi.
6. Ai beneficiari sono riconosciuti i diritti di cui agli articoli 15, 16, 17 e 18 del Regolamento (UE) n. 679/2016 in particolare, il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l’aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi rivolgendo la relativa richiesta alla Regione Basilicata.
7. L’accettazione del finanziamento da parte del beneficiario costituisce accettazione della propria inclusione nell’elenco delle operazioni pubblicato, ai sensi del Regolamento (UE) n. 1303/2013 articolo 115, paragrafo 2, sul sito <http://europa.basilicata.it/fesr/> e sul sito della Commissione europea http://ec.europa.eu/regional_policy/country/commu/beneficiaries/italia/index_en.htm e nell’elenco delle agevolazioni concesse ai beneficiari trasmesso bimestralmente, dall’Autorità di Gestione del PO FESR Basilicata 2014-2020 alla Commissione europea, al Ministero dell’Economie e Finanze e agli altri organismi nazionali e comunitari autorizzati.

Articolo 18 – Rinvio e disposizioni finali

1. Per quanto non previsto dal presente Avviso, si applicano le disposizioni previste dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale ivi compresa quella citata nei riferimenti programmatici e normativi del presente Avviso.
2. I termini di cui al presente Avviso si intendono in giorni naturali e consecutivi. Qualora il termine ultimo coincida con un sabato o un giorno festivo, la scadenza si intende posticipata al primo giorno feriale utile successivo.

Allegati

Allegato A Schema di domanda

Allegato B Progetto preliminare

Avviso IR prioritarie PNIR

Allegato C *Progetto definitivo e Quadro Economico*

Allegato D *Piano di gestione*

Allegato E *Schema di Accordo*

Allegato F *Dichiarazione Partner*